

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1520 DEL 16/08/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f.

dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 DEL DIPENDENTE RENZO MASOLO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1580/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: per il Dirigente, f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota pervenuta al n. 74106 di protocollo del 13 agosto 2024 il dipendente Renzo MASOLO, fisioterapista a tempo indeterminato assegnato all'unità operativa semplice di medicina fisica e riabilitativa del presidio ospedaliero di Bassano, ha comunicato che nella seduta del 16 luglio 2024 il Consiglio regionale del Veneto ha preso atto delle dimissioni della consigliera Cristina Guarda e ha provveduto alla proclamazione del medesimo dipendente quale consigliere subentrante;
- il dipendente ha pertanto chiesto di fruire dell'aspettativa prevista per l'assunzione della carica di consigliere regionale per tutta la durata del mandato, prevista fino alla nuova elezione del consiglio regionale nel mese di settembre 2025;
- risulta acquisita all'istruttoria la copia della deliberazione di surroga del Consiglio regionale.

Considerato che:

- l'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le modificazioni e integrazioni sin qui intervenute) dispone che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato; essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima; il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;
- il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti;
- l'articolo 1 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto n. 1 del 14 aprile 2015 conferma che *"i consiglieri regionali acquisiscono le prerogative e i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione"*.
- la richiesta è stata inoltrata ai diretti responsabili per l'adozione dei conseguenti provvedimenti organizzativi in merito alla prevista assenza dal lavoro.

Ritenuto che:

- in presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e della documentazione acquisita all'istruttoria del procedimento, che attesta la ricorrenza dei presupposti richiesti, va riconosciuto il diritto del dipendente interessato a fruire del periodo di aspettativa richiesto;
- il dipendente non risulta aver richiesto il mantenimento del trattamento economico; l'aspettativa sospende pertanto gli assegni stipendiali ferma restando l'utilità del periodo ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Visti e richiamati:

- l'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 1 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto n. 1 del 14 aprile 2015.

Dato atto che:

- dall'adozione del provvedimento che dispone l'aspettativa non derivano oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Azienda, rispetto all'impegno di spesa derivante dall'adempimento agli oneri

stipendiali e agli oneri accessori di legge conseguenti al rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere sulla richiesta pervenuta con la nota in premessa indicata avente ad oggetto la fruizione dell'aspettativa prevista all'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 da parte del dipendente Renzo MASOLO.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il collocamento in aspettativa del dipendente Renzo MASOLO a seguito di proclamazione alla carica di consigliere da parte del Consiglio regionale del Veneto, autorizzandone conseguentemente l'assenza continuativa dal lavoro nel periodo dal giorno 16 luglio 2024 e per tutta la durata del mandato elettorale;
2. di precisare che durante il periodo di aspettativa resta sospeso l'ordinario trattamento economico a carico dell'Azienda; tuttavia, il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;
3. di precisare che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Azienda, rispetto alla previsione di spesa già effettuata per l'adempimento agli oneri stipendiali e agli oneri accessori di legge conseguenti al rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere;
4. di incaricare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.